



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25 – 05 – 2004
C (2004) 1967

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 – 05 – 2004**

che modifica la decisione C (2000) 1120 del 18/7/2000 recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n. 3 in Italia

N. CCI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 -05- 2004

che modifica la decisione C(2000)1120 del 18/7/2000 recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n. 3 in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali¹, come modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001², ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) con decisione C(2000)1120 del 18/7/2000, la Commissione ha approvato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n. 3 in Italia
- (2) l'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n° 1260/1999 prevede che i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione siano riesaminati e, se necessario, adattati su iniziativa dello Stato membro o della Commissione in accordo con lo Stato membro, a seguito della valutazione di metà percorso di cui all'articolo 42 e dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza di cui all'articolo 44,
- (3) con decisione C (2004) 883 del 23/03/2004, la Commissione ha assegnato la riserva di efficacia e di efficienza ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione considerati efficaci ed efficienti, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n° 1260/1999,
- (4) il 19 dicembre 2003, la Commissione ha ricevuto la relazione di valutazione intermedia per il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo 3 in Italia, di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n° 1260/1999,
- (5) nella riunione del 5 febbraio 2004, il Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 3 in Italia ha esaminato ed approvato le proposte di modifica, di cui all'articolo 35, paragrafo 3 (f) del regolamento (CE) n° 1260/1999,

¹ GU L161 del 26.6.1999, p.1.

² GU L198 del 21.7.2001, p.1.

- (6) la Commissione è stata informata dell'approvazione di tali modifiche in data 9 febbraio 2004,
- (7) i servizi della Commissione, in concertazione con lo Stato membro interessato, hanno analizzato il contenuto della revisione proposta e hanno constatato che le modifiche proposte sono pertinenti,
- (8) la decisione n° C(2000)1120 del 18/7/2000 deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n° C(2000) 1120 è modificata come segue:

1. il paragrafo 2 dell'articolo 2 è modificato come segue:
 - "Il piano finanziario indicativo precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 9.099.433.787 euro per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite ai fini della partecipazione del Fondo sociale europeo, pari a 4.055.805.200 euro".
 - Il risultante fabbisogno finanziario nazionale corrisponde a 4.957.095.246 euro per il settore pubblico e a 86.533.341 euro per il settore privato.
2. l'articolo 3 è modificato come segue:
 - la partecipazione del Fondo sociale europeo al presente Quadro comunitario di sostegno ammonta a un totale di 4.055.805.200 euro".
 - le modalità di concessione del contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo per i diversi assi e misure che fanno parte del presente Quadro comunitario di sostegno sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione."
3. Il testo del Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo n. 3 in Italia, allegato alla decisione suddetta, è sostituito dalla versione che figura in allegato alla presente decisione, ivi incluso il piano finanziario.

Articolo 2

La data iniziale per l'ammissibilità delle spese relative alle nuove azioni inserite nel presente Quadro comunitario di sostegno è il 1° gennaio 2004.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 - 05 - 2004

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione